

Avviso per l'affidamento della realizzazione dell'iniziativa: "IN YOUR INTEREST (AID 011919/02/5) – Protezione e promozione del miglior interesse dei bambini in Palestina" ad organizzazioni e soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge 125/2014

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. DOMANDA

In merito alla componente 2 dell'avviso: programmi di reintegrazione dei minori a rischio e a rischio di delinquere, destinata al potenziamento dei sistemi di case management e circa il gruppo target verso cui è indirizzata tale componente, sono inclusi tra i beneficiari dell'iniziativa anche minori in conflitto con la legge e il sistema israeliano e minori ex-detenuti presso le carceri israeliane?

1. RISPOSTA

Le definizioni di minori a rischio e a rischio di delinquere riportate all'interno dell'art.44 e dell'art.47 del Palestinian Children's Act No.7 del 2004 citate a pag.7 del bando in oggetto, non includono i minori in conflitto con la legge ed il sistema israeliano ed i minori ex-detenuti presso le carceri israeliane. Pertanto, tali soggetti non rientrano tra i beneficiari dell'iniziativa.

2. DOMANDA

A pag.32 dell'Avviso di affidamento della realizzazione dell'iniziativa: "IN YOUR INTEREST (AID 011919/02/5), nella sez. 21 Rendicontazione delle spese, si menziona "I progetti dovranno essere obbligatoriamente sottoposti alla fine di ogni esercizio annuale a revisione contabile e finanziaria, che ne attesti, a seguito dell'esame completo della documentazione giustificativa, l'attendibilità e la corrispondenza al piano finanziario approvato. Essa deve essere elaborata da un revisore legale dei conti scelto fra coloro che risultano iscritti da almeno tre anni nell'apposito registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero di cui al previgente Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88".

Si intende quindi che, laddove l'annualità di progetto sia a cavallo di due esercizi contabili distinti, deve essere pianificata una doppia revisione contabile specifica del progetto (la prima al 31 dicembre e la seconda a chiusura dell'annualità di progetto)?

Se così fosse, al fine di garantire l'adeguata appropriatezza dei costi imputati per la revisione contabile, non si può ritenere sufficiente come audit intermedio lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio effettuata da un revisore certificato esterno a chiusura dell'anno a cui si sottopone annualmente l'ente?

2. RISPOSTA

- Con riferimento al primo quesito, si precisa che la revisione contabile e finanziaria specifica di progetto, deve essere eseguita solamente al termine di ciascuna annualità dello stesso, considerando come prima annualità di progetto il lasso di tempo intercorso tra la data di avvio di progetto ed i 12 mesi successivi (salvo eventuali richieste di proroga); la seconda annualità di progetto è da intendersi come il lasso di tempo compreso tra il primo giorno successivo ai 12 mesi decorsi dalla data di avvio di progetto (salvo eventuali richieste di proroga), ed i successivi 12 mesi;
- Con riferimento al secondo quesito, non si può quindi ritenere sufficiente, come revisione contabile e finanziaria di una annualità di progetto, la revisione contabile del bilancio di esercizio effettuata da un revisore certificato esterno a cui l'ente si sottopone annualmente a chiusura dell'anno fiscale.